



REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO

SITI PRESSO IL PORTO MANNU e PORTO MINORE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31/10/2025

Sostituisce Regolamento Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2008

SOMMARIO

DISCIPLINA PER ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO SITI PRESSO IL PORTO MANNU E PORTO MINORE

Art. 1 – Disposizioni generali.....	4
Art. 2 – Tipologia delle imbarcazioni	4
Art. 3 – Modalità di presentazione domande.....	4
Art. 4 –Condizione di accesso: assenza di pendenze verso il Comune.....	5
Art. 5 – Modalità di assegnazione	6
Art. 6 - Gestione ormeggi.....	6
Art. 7 – Determinazione e pagamento delle tariffe.....	7
Art. 8 - Rinuncia posto barca.....	8
Art. 9– Cause di decadenza	8
Art. 10 – Norme di sicurezza.....	9
Art. 11 – Obblighi dell’assegnatario	9
Art. 12 – Responsabilità dell’assegnatario	10
Art. 13 –Disposizioni finali e di condotta all’interno del porto.....	10

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione degli ormeggi, le condizioni per l'utilizzo degli stessi, i requisiti delle domande e le modalità di pagamento delle tariffe annuali da parte degli assegnatari.

Le disposizioni contenute nel presente atto costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Il Comune di Stintino è titolare di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo sita in Porto Mannu e Porto Minori ed inquadra le modalità per l'utilizzo dell'area portuale in concessione allo scopo di:

- Incentivare l'opportunità di utilizzo di posti barca dei residenti, i quali vivono tutto l'anno nel territorio di Stintino e contribuiscono, ognuno nel limite ed ambito, a tenere viva la località e farla crescere;
- Privilegiare le attività della pesca locale;
- Regularizzare e procedere ad un riordino degli occupanti posti barca;

Art. 2 – Tipologia delle imbarcazioni

L'approdo e l'ormeggio viene consentito per imbarcazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza max. MT 6
- b) lunghezza max. MT 8
- c) lunghezza maggiore MT. 8,01

La dimensione dei natanti, ai fini dell'assegnazione e dell'applicazione delle tariffe, si deve intendere "fuori tutto".

Art. 3 – Modalità di presentazione domande

Le domande per l'assegnazione del posto barca devono pervenire a seguito di avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, anche i titolari dei posti Barca dovranno presentare la domanda per conferma dei requisiti. Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo servizio postale o presentate presso la Sede Municipale tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.

Previa ricognizione annuale di eventuali rinunce e decadenze, l'ufficio portualità si riserva di comunicare l'apertura di nuove richieste di assegnazione, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le liste di attesa precedenti non avranno alcuna validità.

In caso di liste d'attesa, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La data di presentazione della domanda sarà comprovata dall'assunzione al protocollo del Comune.

Le domande di concessione di posto barca devono contenere la tipologia dell'imbarcazione, le dimensioni (lunghezza e larghezza), allegando foto dell'imbarcazione con copia dell'assicurazione a nome del richiedente posto barca.

Art. 4 –Condizione di accesso: assenza di pendenze verso il Comune

L'assegnazione o il rinnovo del posto barca è subordinato alla verifica dell'assenza di pendenze tributarie o debitorie (di qualsiasi natura) nei confronti del Comune di Stintino.

Non saranno accettate richieste da parte di soggetti che risultino morosi relativamente a imposte, tasse, canoni, sanzioni o altri obblighi economici nei confronti del Comune. In caso di pendenze tributarie e/o debitorie di qualsiasi natura, le condizioni di accesso all'assegnazione dei posti barca sono subordinate alla regolarizzazione delle stesse, sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate comunali, a cui si rimanda per un opportuno approfondimento.

In caso di accertata morosità successiva all'assegnazione, il Comune si riserva la facoltà di:

- sospendere temporaneamente l'uso del posto barca;
- revocare definitivamente l'assegnazione, senza obbligo di rimborso delle somme già versate.

L'utente si impegna a fornire, su richiesta, autocertificazione o altra documentazione utile a dimostrare la regolarità della propria posizione debitoria nei confronti del Comune.

Art. 5 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione del posto barca avviene secondo i seguenti criteri da intendersi ordinati per priorità:

1. Residenza nel Comune di Stintino: avranno precedenza le richieste degli utenti residenti nel Comune di Stintino, da almeno 5 anni, alla data di scadenza della presentazione della domanda

2. Data di presentazione della domanda: a parità dei sopra citati requisiti costituiranno titolo di precedenza la data ed il numero di acquisizione al protocollo comunale della domanda.

Le aree in concessione riguardanti il Porto Minore devono prevalentemente essere destinate all'ormeggio di natanti e imbarcazioni in legno di tipo tradizionale e/o a vela latina come da determina di concessione RAS.

È consentita previa autorizzazione degli uffici competenti, lo spostamento dei gozzi tradizionali dal Porto Mannu a Porto Minore.

Le assegnazioni nel Porto Minore terranno conto esclusivamente della tipologia di imbarcazione di tipo tradizionale, potranno essere concesse deroghe solo a condizione che i posti barca vengano liberati a richiesta dell'amministrazione nel caso di manifestazioni di carattere storico riguardanti la vela latina.

Chi è già titolare di posto barca nelle aree in concessione al Comune di Stintino, non può richiederne ulteriori.

Art. 6 - Gestione ormeggi

L'assegnazione ordinaria del posto barca è annuale. In corso d'anno potranno essere effettuate nuove assegnazioni per posti barca che si siano resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o altra causa.

Il nuovo assegnatario sarà tenuto a corrispondere le tariffe così come previsto dal successivo art. 7.

Ad ogni assegnatario viene assegnato un numero di ormeggio che identifica la posizione della propria imbarcazione all'interno dell'area in concessione.

1. Non è consentita la cessione a terzi, anche se a titolo gratuito, del posto di ormeggio.
2. È vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
3. L'assegnatario non può ormeggiare una imbarcazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.

4. La sostituzione dell'imbarcazione, durante l'anno, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale, tenendo conto che la nuova unità da diporto deve mantenere le caratteristiche della precedente e le dimensioni della stessa devono rientrare, *pena la decadenza*, nella classe per la quale era stata fatta domanda di assegnazione.

La sostituzione dell'imbarcazione può non essere autorizzata qualora la successiva imbarcazione presenti misure difformi dalla precedente, tali da creare difficoltà di navigazione o di ormeggio alle imbarcazioni vicine.

È consentita, previa autorizzazione degli uffici preposti, la sostituzione dell'imbarcazione con una di dimensioni superiori, solo ed esclusivamente qualora all'interno dell'area in concessione vi sia un posto barca libero adeguato, all'utente autorizzato verrà assegnato il nuovo numero di ormeggio e la nuova tariffa.

5. In caso di trasferimento di proprietà di una imbarcazione ormeggiata, il nuovo proprietario non potrà subentrare nella titolarità del posto barca con la sola eccezione della successione tra padre in figlio e tra fratelli. L'ormeggio reso così disponibile verrà assegnato ad altro richiedente secondo la priorità risultante nell'art. 3. Eventuali eccezioni possono essere valutate dalla Giunta Comunale supportate da opportune documentazioni attestanti la eventuale condizione particolare. **È vietata la sub-concessione.**
6. In caso di decesso di utente affidatario di posto barca, la titolarità del posto stesso viene trasferita agli eredi. Ai fini dei criteri di assegnazione per l'anno seguente la qualità di precedente utente viene attribuita all'erede subentrante.

Art. 7 – Determinazione e pagamento delle tariffe

Le tariffe per l'utilizzo degli ormeggi saranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Gli assegnatari degli ormeggi dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il 31 Marzo di ogni anno mediante pagamento spontaneo con il sistema Pago PA.

Per gli ormeggi che verranno assegnati in corso anno, a seguito di posti barca resisi liberi per rinuncia, decadenza o altra causa, la tariffa verrà calcolata nel modo seguente:

- a. se l'assegnazione avviene nel primo semestre dell'anno (fino al 30 giugno) sarà dovuta l'intera quota annua;
- b. se l'assegnazione avviene nel secondo semestre dell'anno (dal 01 luglio) sarà dovuta esclusivamente la quota semestrale.

Decorsi tali termini l'inadempienza potrà costituire titolo per la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

Sono previste riduzioni per i residenti nel Comune di Stintino. Qualora l'assegnatario non residente dell'ormeggio procedesse ad acquisire la residenza, il beneficio tariffario potrà essere goduto solo dopo il 5° anno successivo.

Il cambio di residenza comporta la perdita delle riduzioni tariffarie.

Per i natanti si terrà conto dell'intestatario dell'assicurazione.

Il titolare del posto barca dovrà essere anche il titolare della polizza assicurativa riguardante l'imbarcazione.

Il titolare dell'imbarcazione deve essere il principale utilizzatore della stessa.

Art. 8 - Rinuncia posto barca

La rinuncia al posto barca deve essere comunicata al Comune tramite ufficio protocollo e presentata all'attenzione dell'ufficio portualità.

La rinuncia al posto barca deve contenere oltre che il nominativo dell'assegnatario, il numero di posto assegnatoli.

La mancata comunicazione della rinuncia nei termini di cui sopra dà diritto all'Ente di addebitare all'assegnatario eventuali danni dovuti alla ritardata concessione ad altro soggetto.

La rinuncia al posto barca in corso d'anno non dà in alcun modo diritto al rimborso della tariffa già versata dall'assegnatario.

Art. 9– Cause di decadenza

Violazioni riguardo alle linee guida del. **Art 6 Gestione ormeggi**, comportano la decadenza dell'assegnazione.

Lo stato di morosità nei confronti dell'ente comporta l'immediata decadenza dell'assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione verrà comunicata tramite posta raccomandata AR o tramite Pec qualora l'assegnatario ne sia provvisto.

La comunicazione della decadenza conterrà oltre alla suddetta comunicazione, l'importo dovuto all'ente fino al ricevimento della presente, e l'ordine di sgombero dell'imbarcazione.

Il Natante dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, nonché i costi della rimessa eventuale.

Art. 10 – Norme di sicurezza

Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi del pontile devono essere in perfetta efficienza allo scopo di garantire la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d'ormeggio è formalmente vietato agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.

Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento, dovranno esser dotati di idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti fra gli stessi (parabordi).

Il Comune di Stintino per ragioni tecniche e di sicurezza potrà spostare le imbarcazioni dall'ormeggio assegnato ad altro ormeggio della medesima categoria senza che nulla possa essere eccepito dall'assegnatario.

Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo e di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare l'inquinamento del mare e lordare il pontile.

Art. 11 – Obblighi dell'assegnatario

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione, delle disposizioni dell'Autorità marittima Locale e del presente regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per altre imbarcazioni.

Il concessionario non può alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura del concessionario.

L'accesso al pontile ed il pontile stesso dovranno restare liberi da qualsiasi tipo di attrezzo od oggetto su tutta la sua superficie.

Le imbarcazioni devono attaccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti di altri natanti. I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

Art. 12 – Responsabilità dell’assegnatario

Il proprietario dell’imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all’interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti.

I proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per gli eventuali danni causati.

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

All’Ente gestore è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o per motivi di sicurezza.

Ciò senza obbligo di darne avviso al concessionario del posto barca che è però tenuto a rifondere all’ente gestore i costi relativi.

Art. 13 – Disposizioni finali e di condotta all’interno del porto

La condotta delle unità all’interno dell’ambito portuale dovrà avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi, tale da non provocare onde e garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali.

All’interno dell’ambito portuale di Stintino è fatto divieto di:

1. far circolare cani non muniti di museruola e/o non tenuti al guinzaglio;
2. sostare nell’area portuale con tende uso campeggio o similari;
3. utilizzare imbarcazioni alate a secco ad uso abitazione;
4. depositare combustibili e materiali infiammabili di qualunque genere;
5. gettare in mare o nelle acque portuali rifiuti, olii, nafta e qualsiasi materiale che possa essere comunque fonte di inquinamento;
6. stendere linee elettriche volanti;

7. ingombrare le aree e gettare rifiuti al di fuori dei contenitori appositamente predisposti;
8. manomettere gli ormeggi e apportare modifiche non consentite.

Si richiama l'obbligo del rispetto del regolamento di sicurezza del Porto di Stintino emanato dalla C.P. con ordinanza n. 07/2008 e ss.mm.ii.